



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



## TARI – Tassa sui Rifiuti – ANNO 2019

La TARI è la Tassa sui Rifiuti che prende il posto della precedente TARES-TARSU.

### PRESUPPOSTO DELLA TARI

Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo e/o l'attivazione di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancanza utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio di occupazione dei locali.

### SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto intestatario gli eredi sono obbligati in solido.

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettati alla TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le attività iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 % della superficie catastale.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

### TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

18/04/2019

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli Artt. 60 e 62 e delle disposizioni presenti nei regolamenti comunali.

La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**QUOTA FISSA**) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (**QUOTA VARIABILE**), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle disposizioni regolamentari. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio.

#### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (UD) – ANNO 2019

	Nucleo Familiare	Quota FISSA	Quota VARIABILE
		€/mq/anno	€/anno/utenza
1	1 Componente	€ 1,0135	€ 33,14
2	2 Componenti	€ 1,1909	€ 58,95
3	3 Componenti	€ 1,3302	€ 72,46
4	4 Componenti	€ 1,4442	€ 87,16
5	5 Componenti	€ 1,5583	€ 106,45
6	6 o più Componenti	€ 1,6469	€ 119,88

## DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione degli avvisi di pagamento di ciascun anno, fatta eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo in detto Comune, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo.

Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti, negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi (se monocomponente si applicherà solo parte fissa).

Per le utenze domestiche dei non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o in mancanza, quello di 2 (due) unità.

## TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

Le attività economiche non incluse esplicitamente **tabella di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche** saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.

Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).

Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.

**TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (UND) – ANNO 2019**

	Categorie di attività	Quota FISSA	Quota VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		(€/mq/anno)	€/mq/anno)	(€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	€ 0,9927	€ 0,4249	€ 1,4176
2	Cinematografi e teatri	€ 0,6413	€ 0,2755	€ 0,9168
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,9162	€ 0,3943	€ 1,3105
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,1872	€ 0,5140	€ 1,7012
5	Stabilimenti balneari	€ 0,9389	€ 0,4031	€ 1,3420
6	Esposizioni autosaloni	€ 0,7569	€ 0,3298	€ 1,0866
7	Alberghi con ristorazione	€ 2,4588	€ 1,0617	€ 3,5205
8	Alberghi senza ristorazione	€ 1,6567	€ 0,7165	€ 2,3731
9	Case di cura e riposo	€ 1,5622	€ 0,6743	€ 2,2365
10	Ospedali	€ 1,6715	€ 0,7245	€ 2,3960
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,2690	€ 0,9786	€ 3,2476
12	Banche e istituti di credito	€ 1,4294	€ 0,6205	€ 2,0499
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, fotografia e altri beni durevoli	€ 2,1042	€ 0,9079	€ 3,0121
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	€ 2,2729	€ 0,9811	€ 3,2540
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli e antiquario	€ 1,2427	€ 0,5367	€ 1,7794
16	Banchi di mercato di beni durevoli	€ 2,2417	€ 0,9655	€ 3,2072
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista	€ 2,0074	€ 0,8664	€ 2,8737
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,5598	€ 0,6762	€ 2,2360
19	Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto	€ 1,9027	€ 0,8216	€ 2,7243
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,3106	€ 0,5650	€ 1,8756
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 1,5762	€ 0,6783	€ 2,2545
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,7012	€ 3,7558	€ 12,4570
22 bis	Ristoranti con prevalente somministrazione pesce	€ 9,6525	€ 4,1666	€ 13,8191
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,2678	€ 4,8631	€ 16,1309
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	€ 6,1861	€ 2,6678	€ 8,8539
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,1381	€ 1,7888	€ 5,9270
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,3391	€ 1,4342	€ 4,7733
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,2006	€ 4,8323	€ 16,0329
27 bis	Pizza al taglio senza sosta	€ 5,6003	€ 2,4161	€ 8,0165
28	Ipermercati di generi misti, supermercati generi misti	€ 6,4205	€ 2,7693	€ 9,1898
29	Banchi di mercato di generi alimentari	€ 5,4675	€ 2,3602	€ 7,8278
30	Discoteche, night club	€ 2,7799	€ 1,2017	€ 3,9815

## MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2019

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto a titolo di TARI anno 2019

### SCADENZE

1° rata – ACCONTO                      **ENTRO IL 31/07/2019**  
2° rata – SALDO                         **ENTRO IL 30/11/2019**

È comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il la scadenza della **1° rata**.

## RIMBORSI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. L'importo minimo per i versamenti e per i rimborsi è pari a 12 (dodici) euro annui.

## DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/93 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.**

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 147 del 27.12.2013

D.L. n. 47 del 06.03.2014 convertito il Legge n. 68 del 02.05.2014

Regolamento IUC – deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014 e ss.mm. ii.

Approvazione del Piano Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2019 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2018.

18/04/2019